

Proposta di legge “Disciplina dei Marina resort”.

Relazione descrittiva

Ai sensi dell’art. 39 dello Statuto regionale

I trasporti marittimi costituiscono per la Calabria il naturale sbocco di molte attività commerciali (merci e passeggeri), mentre la caratteristica peninsulare e la naturale propensione verso il mare, associate a interessi territoriali commerciali e/o turistici, hanno indotto nel tempo ad avviare a realizzazione infrastrutture portuali lungo il litorale, invero inadeguate sotto l’aspetto sia delle configurazioni (opere foranee non sempre definite planimetricamente e strutturalmente) sia delle disponibilità di accosti sicuri e di attrezzature adeguate. Il sistema portuale calabrese è costituito da una serie di porti/approdi di diverse dimensioni e funzioni, distribuiti lungo i circa 740 km di costa della regione, parte lungo il versante tirrenico e parte lungo quello jonico. I porti di rilievo sono tuttavia solo sei: Reggio Calabria, Villa S. Giovanni, Gioia Tauro, Vibo Valentia, Crotona e Corigliano. Il nodo portuale di maggior rilevanza è quello di Gioia Tauro, primo porto italiano nelle attività di transhipment di merci containerizzate ed uno dei più importanti hub del traffico container nel bacino del Mediterraneo.

Fanno inoltre parte del sistema portuale calabrese: i porti di Villa S. Giovanni e Reggio Calabria, di fondamentale importanza per i collegamenti con la Sicilia, con servizi di traghetti sia di passeggeri che di veicoli commerciali; i porti commerciali di Vibo Valentia, Crotona Porto Nuovo e Corigliano; una serie di porti a prevalente funzione turistica (Tropea, Crotona Porto Vecchio, Roccella Jonica, Cetraro, Cirò Marina, Gallipari, Belvedere Marittimo, Amantea, Marina Laghi di Sibari, Diamante, Scilla, Le Castella, Bagnara C., Pizzo) per un totale di oltre 5300 posti barca.

In particolare per quanto attiene alla funzione turistica da una prima valutazione dell’offerta disponibile nel territorio calabrese necessita di un potenziamento in termini di: numero di punti di approdo sicuro e permanente lungo il perimetro costiero; elevata residualità degli spazi per il turismo che, allo stato attuale, sono ricavati in porti che hanno una destinazione prevalente diversa; scarsa dotazione di attrezzature di supporto alla nautica da diporto e di posti barca a terra.

La presente proposta di legge ha lo scopo di recepire quanto previsto dalla normativa statale art. 32 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, che introduce una nuova tipologia di struttura ricettiva, vale a dire i “Marina resort” all’art. 32, al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica ed individuare pertanto le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento

di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta.

Il riconoscimento dei Marina resort come strutture turistico-ricettive nella legislazione regionale **consentirà a tali strutture di beneficiare dell'aliquota ridotta al 10% per i servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per sosta e pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, in relazione all'affitto giornaliero e stagionale.**


Una norma, pertanto, utile in termini economici e di attrattività sia per i diportisti sia per le località interessate dai Marina resort.

Negli ultimi decenni le attività turistico ricreative e quelle diportistiche hanno assunto un peso sempre maggiore fino a diventare una delle componenti fondamentali dell'intero comparto turistico di tutte le zone costiere dei paesi del Mediterraneo, in ciò favoriti dall'aumento generalizzato del tenore di vita, dal progressivo miglioramento delle condizioni di mobilità, dalla presenza di forti attrattive culturali ed archeologiche e dalle condizioni climatiche favorevoli. Ad una domanda reale e potenziale sempre più crescente che proviene dal mercato allargato del bacino del Mediterraneo con questa norma la Calabria si pone in linea con gli orientamenti tesi a sviluppare la filiera turistica della nautica da diporto.

Il riconoscimento e la realizzazione di nuovi "marina" specialmente se ubicati in zone turistiche particolarmente vocate contribuiranno senza dubbio ad incrementare lo sviluppo economico ed occupazionale del sistema portuale a servizio del diporto nautico, alla valorizzazione turistica e culturale dei territori interessati, e porrà le basi per la messa a regime di un sistema di "servizi al diporto nautico".

Con l'approvazione della presente norma, inoltre, ci si attende anche un effetto indotto costituito dal trascinarsi del sistema portuale complessivo verso un miglioramento generale dell'offerta al diporto, per quantità e qualità dei servizi, attese le ampie potenzialità di sviluppo che la portualità potrebbe avere in Calabria; potenzialità sinora inesprese che richiedono una politica di valorizzazione integrata che miri oltre alla riqualificazione ed al potenziamento anche la creazione di nuove infrastrutture, allo sviluppo delle professionalità necessarie e, conseguentemente, ad una gestione manageriale adeguata. Alla luce di quanto sopra evidenziato il riconoscimento dei Marina resort come strutture ricettive rientra tra le azioni da intraprendere per dotare il sistema nautico di servizi adeguati ai diportisti, nell'ottica di creare un sistema basato sul connubio mare-terra, dove il porto diventa "porta di accesso al territorio" e, pertanto, elemento indispensabile ai fini dello sviluppo e della modernizzazione della regione.

Ad integrazione di quanto sopra indicato la presente proposta di legge potrà, inoltre, essere utile:

- a sviluppare i porti turistici regionali con elevate potenzialità di inserimento in circuiti ed itinerari turistici nel Bacino del Mediterraneo, nel comparto crocieristico e della nautica da diporto;
 - a favorire la localizzazione e lo sviluppo di attività innovative nell'ambito portuale e nel contesto di riferimento, anche attraverso forme d'integrazione tra settori diversi (turismo-pesca-escursionismo, turismo-cultura, turismo-produttivo, pesca tradizionale, sport nautici e subacquei ecc.)
 - a creare una rete di comunicazione promozionale turistica e di servizio (marketing territoriale), continua ed aggiornata, per la promozione/fruizione dei porti turistici calabresi, da integrare e coordinare con iniziative simili in atto a livello regionale e locale;
 - favorire e attivare, anche per il turismo nautico, tutte le attività tipiche di valorizzazione e promozione turistica, sia nel costruendo Hub digitale turistico-piattaforma nazionale prevista nel PNRR.
- 

“Disciplina dei Marina resort”.

Art. 1 Oggetto

Al fine di recepire quanto previsto dalla normativa statale art. 32 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, la presente legge introduce una nuova tipologia di struttura recettiva, vale a dire i “Marina resort”.

Art. 2 Marina resort

1. Sono “Marina resort”, ai sensi dell’articolo 32 del d.l. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla l. 164/2014, le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità di diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato che posseggano i requisiti tecnici e forniscano i servizi accessori alla sosta e al pernottamento di tipo alberghiero, previsti dalle specifiche disposizioni attuative.
2. I “Marina resort” sono considerate strutture recettive all’aria aperta.

Art. 3 Requisiti minimi

I marina resort devono possedere, nell’ambito della concessione demaniale, i requisiti minimi individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2016, attuativo dell’articolo 32, comma 1, del d.l. 133/2014, convertito dalla l. 164/2014.

Art. 4 Classificazione

La Giunta regionale con apposita deliberazione definisce modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione. Nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 5 Norma transitoria

Al fine di introdurre con gradualità l’obbligo di classificazione delle strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente norma, tenuto anche conto delle complessità contingenti che gravano sul settore la classificazione diverrà pertanto obbligatoria a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento contenente il sistema di classificazione.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto si limita ad orientare l'agire dei soggetti pubblici e private per la disciplina dei Marina resort.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo proposta di legge: DISCIPLINA DEI MARINA RESORT

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.


Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.



Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Oneri finanziari – elementi e criteri	Tipologi a I o C	Carattere Temporal e A o P	Impo rto
1	L'art. 1 indica l'oggetto della legge. Trattasi di enunciazioni di carattere generale che non comportano oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.	//	//	/
2	L'art. 2 indica la natura dei Marina resort. Trattasi di enunciazioni di carattere generale che non comportano oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.	//	//	/
3	L'art. 3 indica I requisiti minimi che devono avere i Marina resort. Trattasi di norma di carattere ordinamentale e procedurale che non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.	//	//	/
4	L'art. 4 indica la classificazione delle strutture ricettive. Trattasi di norma di carattere ordinamentale e procedurale che non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.	//	//	//
5	L'articolo 5 indica norma transitoria.	//	//	/

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	V	//	//